



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro Imprese, professioni ausiliarie
del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
LECCE
cciaa@le.legalmail.camcom.it

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: Imprese sociali - Deposito del documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica e del bilancio sociale (art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 24/01/2008, in materia di "Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure") - Richiesta parere.

Con messaggio di posta elettronica del 24/08/2017 codesta Camera espone quanto segue:

<<Questo Ufficio ha un dubbio sulla procedura di iscrizione delle imprese sociali nella sezione speciale del registro delle imprese, anche alla luce del nuovo decreto di revisione della disciplina delle imprese sociali (DLGS 112/2017).

L'ormai vecchio DM 24/01/2008, con cui sono stati definiti gli atti (in riferimento al DLGS 155/2006) che devono essere depositati dalle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale nel registro delle imprese, all'art. 2 indica, fra gli atti e documenti richiesti per il deposito, anche:

"b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;

c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".



Si chiede se anche in sede di costituzione, e quindi nel momento della nascita dell'entità "impresa sociale", è richiesto il deposito degli atti di cui alle lettere b) e c), tenendo conto che l'impresa è in fase di nuova costituzione e che, pertanto, ha una situazione economica ancora indefinita>>.

In merito a quanto sopra, si evidenzia quanto segue.

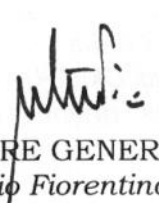
Ad avviso della Scrivente la disciplina settoriale (DLGS 155/06, DI 24/01/2008, DLGS 112/17, ecc.) da nessuna parte impone il deposito del "bilancio sociale" o del "documento rappresentativo della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa" come requisito per il riconoscimento della qualifica di impresa sociale.

Essa indica solo quali atti vanno iscritti/depositati nel registro delle imprese.

Ciò non implica che il deposito dei documenti citati debba essere contestuale alla richiesta di iscrizione in sezione speciale: all'atto di tale richiesta si provvederà a depositare per l'iscrizione l'atto costitutivo e statuto conformi alle norme settoriali e gli altri atti eventualmente compresenti.

Nel caso di atti non ancora esistenti, si provvederà all'iscrizione/deposito nell'ordinario termine di trenta giorni <<dal verificarsi dall'evento>>, come si esprime lo stesso art. 2 del DI 24/01/2008 al comma 3.

Oltre a confermare tale lettura l'esame generale della disciplina settoriale (*in primis* il "vecchio" e ormai abolito DLGS 155/06, e il nuovo DLGS 112/17) si ritiene possano evincersi elementi di convincimento anche esaminando la lettera "e" del ridetto art. 2 del DI 24/01/08: il riferimento "aperto", ivi contenuto, a <<ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa>> sembra chiaramente volere esprimere il concetto (visto che appare impossibile che tutti questi elementi siano "compresenti" all'atto della richiesta di iscrizione nella sezione speciale) che detti elementi andranno iscritti/depositati mano a mano che si manifestano nella vita della società.


IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)

